SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 giugno 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 21 maggio 2015.

Revoca, nei confronti di taluni enti beneficiari, dei contributi attribuiti con i decreti 18 marzo 2005, 8 luglio 2005, 1° marzo 2006, 7 marzo 2006, 3 agosto 2007 e 29 novembre 2007. (15A04349) *Pag.* 1

DECRETO 5 giugno 2015.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 368 giorni. (15A04506) . . . . *Pag.* 9

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 28 aprile 2015.

Annullamento del decreto 30 aprile 2014, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Verona, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo». (15A04218). . . . . *Pag.* 12

DECRETO 28 aprile 2015.

Annullamento del decreto 8 settembre 2014, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l., in Conegliano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo». (15A04220). . . . . *Pag.* 13

DECRETO 28 aprile 2015.

Annullamento del decreto 27 gennaio 2012, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Cagliari, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo». (15A04296). . . . . *Pag.* 14

DECRETO 28 aprile 2015.

Annullamento del decreto 9 dicembre 2014, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Bianalisi S.r.l., in Castel San Giovanni, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo». (15A04298) . . . . *Pag.* 15

DECRETO 28 aprile 2015.

Annullamento del decreto 2 febbraio 2012, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Neotron S.p.a., in Modena, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo». (15A04300). . . . . *Pag.* 16

DECRETO 4 maggio 2015.

Autorizzazione al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Verona, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (15A04200) . . . . *Pag.* 17

DECRETO 4 maggio 2015.

Autorizzazione al Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l., in Conegliano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (15A04219). . . . . *Pag.* 18

DECRETO 4 maggio 2015.

Autorizzazione al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Cagliari, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (15A04295). . . . . *Pag.* 20

DECRETO 4 maggio 2015.

Autorizzazione al laboratorio Bianalisi S.r.l., in Castel San Giovanni, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (15A04297) . . *Pag.* 22

DECRETO 4 maggio 2015.

Autorizzazione al laboratorio Neotron S.p.a., in Modena, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (15A04299). . . . . *Pag.* 24

DECRETO 29 maggio 2015.

Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla attivazione della misura Vendemmia verde – campagna 2014/2015. (15A04401) . . . . *Pag.* 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

DECRETO 3 giugno 2015.

Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato. (15A04393) . . . . *Pag.* 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketoconazolo EG». (15A04379). *Pag.* 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vexol». (15A04380). . . . . *Pag.* 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actiq». (15A04381) . . . . *Pag.* 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elevit». (15A04382) . . . . *Pag.* 29

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Jaydess» (15A04383). . . . . *Pag.* 30

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeplis» (15A04384) *Pag.* 30

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vancomicina Pharma Regulatory Solutions». (15A04385) . . . . *Pag.* 32

Autorità di bacino del fiume Arno

Valutazione ambientale strategica sulla proposta di Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. (15A04475). . . . . *Pag.* 32

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di exequatur (15A04395). . . . . *Pag.* 33

Istituzione del Consolato onorario in Saarbruecken (Germania) (15A04396) . . . . *Pag.* 33

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina, firmato a Mostar il 19 luglio 2004. (15A04397) . . . . *Pag.* 33

Ministero dell'economia e delle finanze

Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91. (15A04423). . . . . *Pag.* 33

Ministero dell'interno

Rettifica del decreto 3 marzo 2014 di soppressione del «Monastero di S. Andrea Apostolo alle Vergini delle Suore Benedettine», in Palermo. (15A04394) *Pag.* 34

Trasferimento della sede della Provincia Italiana Settentrionale dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, in Milano. (15A04398) . . . . *Pag.* 34

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita Immacolata Concezione, sotto il titolo di San Carlo Borromeo, in Tovo San Giacomo. (15A04399). . . . . *Pag.* 34

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Religiosa denominata Casa «Beata Vergine di Loreto», in Recanati. (15A04400). . . . . *Pag.* 34

Calendario delle festività ebraiche, per l'anno 2016 (15A04403). . . . . *Pag.* 34

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 62/2014 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 15-16 ottobre 2014. (15A04402). . *Pag.* 34

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Ossolano». (15A04350) . . . . . *Pag.* 34

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Brisighella». (15A04351) . . . . *Pag.* 42

Ministero dello sviluppo economico

Comunicato relativo al decreto 1° giugno 2015, concernente: «Termine di apertura e modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni in favore di programmi integrati d'investimento finalizzati alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'obiettivo Convergenza». (15A04424) . . . . . . *Pag.* 44

Comunicato relativo al decreto 28 maggio 2015 concernente: «Modifica al decreto 30 aprile 2015 recante le modalità di presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l' "industria sostenibile"». (15A04425) *Pag.* 44

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Liquidazione coatta amministrativa della «Form Gest Cooperativa Sociale a r.l.», in Ruda. (15A04404) . . . . *Pag.* 44

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Benessere Universale Società Cooperativa», in Cividale del Friuli. (15A04405) . . . . *Pag.* 44

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2015.

Adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a Statuto ordinario, relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel campo della viabilità e dei trasporti, di gestione del territorio e dell'ambiente e nel settore sociale. *(15A04238)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 maggio 2015.

Revoca, nei confronti di taluni enti beneficiari, dei contributi attribuiti con i decreti 18 marzo 2005, 8 luglio 2005, 1° marzo 2006, 7 marzo 2006, 3 agosto 2007 e 29 novembre 2007.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Visti, in particolare, i commi 28 e 29 dell'articolo 1 della suddetta legge finanziaria con i quali è stata autorizzata la spesa di € 201.500.000 per l'anno 2005, di € 176.500.000 per l'anno 2006 e di € 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, da destinare agli enti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2005, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, con il quale sono state apportate modificazioni ai sopra richiamati commi 28 e 29 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005, per effetto delle quali il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria 2005, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28, stabilendo altresì lo schema di attestazione che questi ultimi devono inviare ogni anno al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'erogazione del finanziamento, pena la revoca dello stesso;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con il quale è stata autorizzata la spesa di € 65.000.000 per l'anno 2004, di € 10.230.000 per l'anno 2005 e di € 2.600.000 per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 311/2004 sopra richiamata e con le medesime modalità di cui al successivo comma 29;

Visto l'art. 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'art. 1, comma 575, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. 2006), con il quale è stata autorizzata la spesa di € 222.000.000 per l'anno 2005 e di euro 5.000.000 per l'anno 2006 per la concessione di ulteriori contributi statali per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 28, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2005, n. 0021283, pubblicato nel supplemento ordinario n. 49 della *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 2005, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo attuativo del citato comma 29, come concordato dalle Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi statali recati per gli anni 2005, 2006 e 2007 e le relative modalità di erogazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2005, n. 0076319, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo parlamentare della Commissione bilancio della Camera dei deputati e del Senato e della Commissione istruzione pubblica beni culturali del Senato della Repubblica, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi statali recati per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 recati dall'articolo 2-*bis*, comma 1, della citata legge n. 43 del 2005, nonché le relative modalità attuative;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 marzo 2006, n. 0014004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2006, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo parlamentare della Commissione bilancio della Camera dei deputati e del Senato, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi statali recati per l'anno 2005 dall'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 203/2005 e le relative modalità di erogazione;

Visto il decreto Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2006, n. 0011702, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 66 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2006 con il quale sono stati individuati i contributi da attribuire agli enti beneficiari per gli anni 2006, 2007 e 2008 in sostituzione di quelli determinati per gli anni 2006 e 2007 con il decreto ministeriale 18 marzo 2005 nonché i nuovi schemi di attestazione da inviare annualmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'erogazione dei contributi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2006, n. 0030246, pubblicato nel supplemento ordinario n. 66 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2006, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo parlamentare della Commissione bilancio della Camera dei deputati e del Senato, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi statali recati per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 203/2005 e le relative modalità di erogazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2006, n. 0020331, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo parlamentare della Commissione bilancio della Camera dei deputati e del Senato, d'intesa con il Presidente della Commissione istruzione pubblica, beni culturali del Senato della Repubblica, sono sta-

ti individuati gli enti beneficiari dei contributi statali di cui all'art. 1, comma 28, della legge n. 311 del 2004 e dell'art. 2-*bis* della legge n. 43 del 2005 risultati revocati nel corso dell'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2007, n. 0085039, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 del 13 agosto 2007, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo parlamentare della V e VIII Commissione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stati individuati gli interventi e gli enti beneficiari dei contributi statali recati per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 11-*bis*, della citata legge n. 248 del 2005 e successive modificazioni risultati revocati nel corso dell'anno 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2007, n. 00141239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2007, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo parlamentare della Commissione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stati individuati gli interventi e gli enti beneficiari dei contributi statali di cui all'art. 1, comma 28, della legge n. 311 del 2004 e dell'art. 2-*bis* della legge n. 43 del 2005 risultati revocati nel corso dell'anno 2006;

Considerato che con decreti dirigenziali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono stati erogati, nel corso degli anni 2005-2008, i contributi in favore degli enti indicati negli allegati elenchi n.1, 2 e 3;

Vista la nota n. 0082238 del 23 ottobre 2012 con la quale è stato richiesto agli enti beneficiari dei contributi di cui alle norme sopra citate di attestare la realizzazione e il completamento degli interventi finanziati, nonché l'utilizzo, totale o parziale, delle somme erogate;

Vista la nota n. 0098280 del 16 novembre 2012 con la quale le ragionerie territoriali dello Stato sono state interessate della verifica delle dichiarazioni richieste agli enti beneficiari con la citata nota del 23 ottobre 2012;

Vista la nota n. 358563 del 7 settembre 2013 con la quale l'Avvocatura generale dello Stato ha espresso il proprio parere in merito alla portata normativa delle disposizioni riguardanti la concessione e l'utilizzo dei contributi statali in esame, in relazione a quanto richiesto con la nota del 23 ottobre 2012;

Vista la nota n. 94246 del 18 novembre 2013 con la quale, sulla base del parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato, sono state fornite alle Ragionerie territoriali dello Stato ulteriori indicazioni in merito alla verifica sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati, ivi compreso lo svolgimento di una attività istruttoria finalizzata ad accertare l'esistenza o meno dei presupposti per il trattenimento dei contributi e la realizzazione dell'intervento originariamente finanziato;

Visto il provvedimento dell'11 dicembre 2013, prot. n. 102601, con il quale il Ragioniere generale dello Stato ha delegato le Ragionerie territoriali dello Stato all'espletamento delle verifiche e delle attività istruttorie di cui alla nota n. 94246 del 18 novembre 2013;

Viste le note con le quali le Ragionerie territoriali dello Stato hanno segnalato gli enti che, non avendo attestato l'utilizzo del finanziamento concesso, hanno provveduto direttamente alla restituzione del contributo ottenuto, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

Considerato che nei confronti dei predetti enti, così come indicati nell'allegato elenco n. 1, deve disporsi la revoca formale del contributo attribuito;

Considerato che l'attività istruttoria svolta dalle Ragionerie territoriali dello Stato nei confronti degli enti di cui all'allegato elenco n. 2 ha dato esito negativo, per le motivazioni indicate nei provvedimenti adottati dalle stesse Ragionerie territoriali, i cui riferimenti sono indicati alla colonna 7 dell'elenco n. 2;

Considerato, pertanto, che nei confronti degli enti di cui al sopraindicato elenco n. 2 deve disporsi formale provvedimento di revoca dei contributi erogati e non utilizzati;

Considerato, inoltre, che gli enti beneficiari dei contributi di cui trattasi, indicati nell'allegato elenco n. 3, non hanno attestato l'utilizzo dei contributi assegnati, così come richiesto con la nota n. 0082238 del 23 ottobre 2012, né hanno fornito alcuna comunicazione al riguardo, seppure ripetutamente sollecitati dalle locali Ragionerie territoriali dello Stato;

Considerato che anche nei confronti dei predetti enti, così come indicati nell'allegato elenco n. 3, deve disporsi la revoca formale del contributo attribuito;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, necessario provvedere alla revoca dei contributi concessi agli enti beneficiari, così come indicati e per gli importi risultanti dagli allegati elenchi n. 1, 2 e 3;

Decreta:

Art. 1.

1. È disposta la revoca dei contributi attribuiti ed erogati agli enti beneficiari per le annualità e gli importi indicati nell'allegato elenco n. 1, che è parte integrante del presente provvedimento, in quanto non utilizzati dagli stessi beneficiari e restituiti mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 2.

1. Per le motivazioni esposte nei provvedimenti adottati dalle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, richiamati nelle premesse e indicati alla colonna 7 dell'allegato elenco n. 2, che è parte integrante del presente provvedimento, a seguito dell'attività istruttoria dalle stesse Ragionerie effettuata, sono revocati i contributi attribuiti ed erogati agli enti beneficiari per le annualità e gli importi indicati nell'allegato elenco n. 2.

2. Sono revocati i contributi attribuiti ed erogati agli enti beneficiari che non ne hanno attestato l'utilizzo né hanno fornito alcuna comunicazione al riguardo, per le annualità e gli importi indicati nell'allegato elenco n. 3 che è parte integrante del presente provvedimento.

3. È disposto il recupero delle somme erogate e revocate di cui ai commi 1 e 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 21 maggio 2015

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO

ELENCO N. 1 - REVOCA CONTRIBUTI NON UTILIZZATI E RESTITUITI DAGLI ENTI BENEFICIARI						
N.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTO FINANZIATO	D.M. AUTORIZZATIVO/LEGGE	ANNUALITA'	IMPORTO EROGATO	IMPORTO REVOCATO
	1	2	3	4	5	6
1	Comune di Casoria (NA)	Risanamento conservativo e messa in sicurezza -Fondazione Pia Casa Arcivescovile per sordomuti	0076319 del 08.07.2005- Elenco 1/Legge 43/2005	2004	€ 196.000,00	€ 196.000,00
2	Comune di Marigliamella (NA)	Intervento di risistemazione Via Marconi	0030246 del 07.03.2006/Legge 248/2005	2005	€ 100.000,00	€ 100.000,00
3	Comunità Montana dei Monti Lattari-Penisola Sorrentina	Viabilità rurale Via San Filippo - Via Avigliano (Vico Equense)	0076319 del 08.07.2005- Elenco 1/Legge 43/2005	2004	€ 185.000,00	€ 175.694,00

ELENCO N. 2 - REVOCA CONTRIBUTI A SEGUITO ISTRUTTORIA RTS

N.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTO FINANZIATO	D.M. AUTORIZZATIVO/LEGGE	ANNUALITA'	IMPORTO EROGATO	IMPORTO REVOCATO	PROVVEDIMENTO RTS
	1	2	3	4	5	6	7
1	Comune di Quattordio(AL)	Realizzazione tangenziale sulla SS10 Padana Inferiore	0021283 del 18.03.2006/Elenco A/Legge 311/2004	2005	€ 400.000,00	€ 372.100,00	0008153 del 13.05.2014
2	Comune di Quattordio(AL)	Realizzazione tangenziale sulla SS10 Padana Inferiore	0011702 del 07.03.2006/Legge 311/2004	2006	€ 184.000,00	€ 184.000,00	0008153 del 13.05.2014
3	Comune di Quattordio(AL)	Realizzazione tangenziale sulla SS10 Padana Inferiore	0011702 del 07.03.2006/Legge 311/2004	2007	€ 389.000,00	€ 389.000,00	0008153 del 13.05.2014
4	Comune di Quattordio(AL)	Realizzazione tangenziale sulla SS10 Padana Inferiore	0011702 del 07.03.2006/Legge 311/2004	2008	€ 227.000,00	€ 227.000,00	0008153 del 13.05.2014
				TOTALE	€ 1.200.000,00	€ 1.172.100,00	
5	Comune di Roma	Mobilità servizio Esterno Fiera Roma	0021283 del 18.03.2005/Elenco C/Legge 311/2004	2005	€ 500.000,00	€ 500.000,00	138718 del 6.10.2014
6	Comune di Francavilla al mare(CH)	Recupero della Chiesa Madonna delle Grazie ed annesso fabbricato nel Parco Carletto in località Villanesi	0141239 del 29.11.2007-Elenco 1/Legge 311/2004	2006	€ 100.000,00	€ 100.000,00	20.01.2015

ELENCO N. 3 - REVOCA CONTRIBUTI AGLI ENTI CHE NON HANNO ATTESTATO L'UTILIZZO O FORNITO ALCUNA COMUNICAZIONE

N.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTO FINANZIATO	D.M. AUTORIZZATIVO/LEGGE	ANNUALITA'	IMPORTO EROGATO E REVOCATO
	1	2	3	4	5
1	A.S. Accademia Pattinaggio-Pescara	Contributo straordinario per la realizzazione di un impianto sportivo	0014004 del 01.03.2006/ Legge 248/2005	2005	€ 250.000,00
2	Comune di Capaccio (SA)	Variante SS18 fino a km 98	0011702 del 07.03.2006/Legge 311/2004	2006	€ 92.000,00
3	Associazione "Centro sportivo Borgonuovo" -Palermo (A.C.S.D. BORGO NUOVO)	Contributo per l'ampliamento della struttura e l'abbattimento delle barriere architetoniche	00141239 del 29.11.2007- Elenco 1/ Legge 311/2004	2006	€ 20.000,00
4	Associazione SIGMA-Ente di Formazione professionale, ricerca ed informazioni - PALERMO	contributo all'attività dell'Associazione	00141239 del 29.11.2007- Elenco 1/ Legge 311/2004	2006	€ 10.000,00
5	Congregazione Venerabile di Maria SS. Addolorata e del Cristo Morto presso la Chiesa di San Giovanni alla Guilla-Palermo	Contributo all'attività della Congregazione	00141239 del 29.11.2007- Elenco 1/ Legge 311/2004	2006	€ 30.000,00
6	Associazione "AKERO" Onlus - Via Narzisi,5 - Palermo	Contributi per le attività sociali dell'Associazione	0014004 del 01.03.2006/ Legge 248/2005	2005	€ 25.000,00
7	Associazione culturale "Cielo Azzurro" - Palermo	Contributo alle attività dell'Associazione	0014004 del 01.03.2006/ Legge 248/2005	2005	€ 20.000,00

8	Consorzio Terre di Corleone (PA)	Contributi per la promozione dei prodotti del territorio per lo sviluppo e l'affrancamento dalla mafia	0014004 del 01.03.2006/ Legge 248/2005	2005	€ 200.000,00
9	Parrocchia Maria SS. Del Rosario-Bandita- Palermo	Restauro tetto della Chiesa e tinteggiatura e sistemazione delle pareti dell'Aula ecclesiale	0014004 del 01.03.2006/ Legge 248/2005	2005	€ 40.000,00
10	A.R.P.A.(Associazone per il recupero, la promozione e l'accoglienza) Onlus-Via Marchese di Roccaforte n. 39-Palermo	Contributo all'attività dall'Associazione	0030246 del 07.03.2006/Legge 248/2005	2005	€ 10.000,00
11	Confraternita di Misericordia di Palermo della Pace Onlus Via Mapelli 3-Palermo	Contributo all'attività della Congregazione	0030246 del 07.03.2006/Legge 248/2005	2005	€ 10.000,00
12	Iside Cooperativa Sociale Onlus - Carini (PA)	Contributo per l'attività sociale dell'Associazione	0020331 del 07.03.2006-Elenco 1/Legge 311/2004	2005	€ 20.000,00
13	Comune di Belmonte Mezzagno(PA)	Collegamento SP 38-SP126 Circonvallazione	0011702 del 07.03.2006/Legge 311/2004	2007	€ 212.000,00
14	Comune di Belmonte Mezzagno(PA)	Collegamento SP 38-SP126 Circonvallazione	0011702 del 07.03.2006/Legge 311/2004	2008	€ 154.000,00
15	Comune di Monreale (PA)	Realizzazione campo sportivo	0011702 del 07.03.2006/Legge 311/2004	2006	€ 1.254.000,00
16	Comune di Monreale (PA)	Realizzazione campo sportivo	0011702 del 07.03.2006/Legge 311/2004	2007	€ 1.024.000,00
17	Comune di Monreale (PA)	Realizzazione campo sportivo	0011702 del 07.03.2006/Legge 311/2004	2008	€ 872.000,00
18	Comune di Monreale (PA)	Realizzazione campo sportivo	0021283 del 18.03.2006/Elenco C/Legge 311/2004	2005	€ 1.050.000,00

19	Comune di Belmonte Mezzagno(PA)	Collegamento SP 38-SP126 Circonvallazione	0021283 del 18.03.2006/Elenco A/Legge 311/2004	2005	€ 250.000,00
20	Comune di Belmonte Mezzagno(PA)	Realizzazione impianto sportivo polivalente	0076319 del 08.07.2005-Elenco 1/Legge 43/2005	2004	€ 200.500,00
21	Parrocchia "Maria SS.delle Grazie"(PA)	Lavori di manutenzione e ristrutturazione della Chiesa	0076319 del 08.07.2005-Elenco 1/Legge 43/2005	2004	€ 84.000,00
22	Comune di Gangi (PA)	Contributo per la realizzazione della strada "Lupa Rossa"	0014004 del 01.03.2006/ Legge 248/2005	2005	€ 350.000,00
23	Parrocchia San Giovanni Bosco - Via Messina Marine 259- Palermo	Contributo per lavori di manutenzione della Chiesa	0014004 del 01.03.2006/ Legge 248/2005	2005	€ 25.000,00
24	Comune di Belmonte Mezzagno(PA)	Sistemazione a verde area tra V. Calcara e V. Regione Siciliana - Sistem. Strada V. Mastrocola	00141239 del 29.11.2007- Elenco 1/ Legge 311/2004	2006	€ 13.000,00
25	Associazione Culturale di volontariato "Gruppo Giovani '94"	Contributo per l'attivita istituzionale dell'Associazione	0085039 del 03.08.2007 -Elenco 1/Legge 248/2005	2005	€ 20.000,00
26	Associazione "Charles Peguy" - Roma	Attività di funzionamento	0141239 del 29.11.2007-Elenco 1/Legge 311/2004	2006	€ 7.000,00
27	Associazione sportiva Arvalia 2000 di Roma	Ass. sportiva Culturale Arvalia 2000 (Via di Villa Basilica, 54 - Roma)- Realizzazione centro culturale	0085039 del 03.08.2007-Elenco 1/Legge 248/2005	2005	€ 20.000,00
28	Opera Don Morotti in Cesano (IPAB)	Ristrutturazione del Castello di Cesano (Roma)	0021283 del 18.03.2005/Elenco B/Legge 311/2004	2005	€ 200.000,00
29	Opera Don Morotti in Cesano (IPAB)	Ristrutturazione del Castello di Cesano (Roma)	0011702 del 07.03.2006/Legge 311/2004	2006	€ 74.000,00

30	Opera Don Morotti in Cesano (IPAB)	Ristrutturazione del Castello di Cesano (Roma)	0011702 del 07.03.2006/Legge 311/2004	2007	€ 106.000,00
31	Opera Don Morotti in Cesano (IPAB)	Ristrutturazione del Castello di Cesano (Roma)	0011702 del 07.03.2006/Legge 311/2004	2008	€ 70.000,00
32	Comune di San Marco La Catola (FG)	Arredo urbano centro storico	00141239 del 29.11.2007- Elenco 1/ Legge 311/2004	2006	€ 200.000,00
33	Comune di Peschici (FG)	Restauro Abazia di Kolena	0021283 del 18.03.2005/Elenco B/Legge 311/2004	2005	€ 200.000,00
34	Comune di Giarre (CT)	Consolidamento muro di sostegno della Villa Comunale adiacente Piazza S.Giovanni Battista	0021283 del 18.03.2005/Elenco A/Legge 311/2004	2005	€ 260.000,00

15A04349

DECRETO 5 giugno 2015.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 368 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 giugno 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 93.769 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n.398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 12 giugno 2015 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 368 giorni con scadenza 14 giugno 2016, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si

determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 giugno 2015. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2016.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 11 giugno 2015.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2015

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

15A04506

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 aprile 2015.

Annullamento del decreto 30 aprile 2014, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Verona, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)* e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 30 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2014 con il quale al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona, ubicato in Verona, Via Sommacampagna n. 61 scala B, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che con il decreto 30 aprile 2014 sopra indicato il laboartorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona è stato autorizzato a eseguire tutte le analisi per il quale risultava accreditato secondo il certificato di accreditamento rilasciato da Accredia in data 25 marzo 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed annullare il decreto 30 aprile 2014, poiché il citato laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona può essere autorizzato solo per i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), e non, può essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il quale risulta accreditato da Accredia con certificato del 25 marzo 2014;

Considerata altresì la nota del 2 aprile 2015 con la quale è stato comunicato al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia- Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 240, relativo all'annullamento del citato decreto del 30 aprile 2014;

Decreta:

Articolo unico

1. È annullato, in autotutela, il decreto del 30 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2014, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona, ubicato in Verona, Via Sommacampagna n. 61 scala B al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

Sono salvi gli atti eventualmente compiuti dal laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

15A04218

DECRETO 28 aprile 2015.

Annullamento del decreto 8 settembre 2014, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l., in Conegliano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)* e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 8 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 1° ottobre 2014 con il quale al Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l., ubicato in Conegliano (TV), via A. Vital n. 96, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che con il decreto 8 settembre 2014 sopra indicato il Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l. è stato autorizzato a eseguire tutte le analisi per il quale risultava accreditato secondo il certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA in data 23 luglio 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed annullare il decreto 8 settembre 2014, poiché il citato Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l. può essere autorizzato solo per i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), e non, può essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il quale risulta accreditato da ACCREDIA con certificato del 23 luglio 2014;

Considerata altresì la nota del 2 aprile 2015 con la quale è stato comunicato al Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l. l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 240, relativo all'annullamento del citato decreto dell'8 settembre 2014;

Decreta:

Articolo unico

1. È annullato, in autotutela, il decreto dell'8 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 1° ottobre 2014, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l., ubicato in Conegliano (TV), via A. Vital n. 96 al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

2. Sono salvi gli atti eventualmente compiuti dal Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l. fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

15A04220

DECRETO 28 aprile 2015.

Annullamento del decreto 27 gennaio 2012, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Cagliari, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)* e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 27 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 del 10 febbraio 2012 con il quale al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, l'Umbria e la Sardegna - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Cagliari, ubicato in Cagliari, Via Santa Gilla n. 88, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che con il decreto 27 gennaio 2012 sopra indicato il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Cagliari è stato autorizzato a eseguire tutte le analisi per il quale risultava accreditato secondo il certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA in data 27 settembre 2011;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed annullare il decreto 27 gennaio 2012, poiché il citato laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Cagliari può essere autorizzato solo per i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e non, può essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il quale risulta accreditato da ACCREDIA con certificato del 27 settembre 2011;

Considerata altresì la nota del 1 aprile 2015 con la quale è stato comunicato al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Cagliari l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 240, relativo all'annullamento del citato decreto del 27 gennaio 2012;

Decreta:

Articolo unico

1. È annullato, in autotutela, il decreto del 27 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 del 10 febbraio 2012, recante il "Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, l'Umbria e la Sardegna - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Livorno, ubicato in Cagliari, Via Santa Gilla n. 88 al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo".

2. Sono salvi gli atti eventualmente compiuti dal laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Cagliari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

15A04296

DECRETO 28 aprile 2015.

Annullamento del decreto 9 dicembre 2014, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Bianalisi S.r.l., in Castel San Giovanni, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)* e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 18 dicembre 2014 con il quale al laboratorio Bianalisi S.r.l., ubicato in Castel San Giovanni (PC), Via Montanara n. 15/A, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che con il decreto 9 dicembre 2014 sopra indicato il laboratorio Bianalisi S.r.l. è stato autorizzato a esguire tutte le analisi per il quale risultava accreditato secondo il certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA in data 13 novembre 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed annullare il decreto 9 dicembre 2014, poiché il citato laboratorio Bianalisi S.r.l. può essere autorizzato solo per i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), e non, può essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il quale risulta accreditato da ACCREDIA con certificato del 13 novembre 2014;

Considerata altresì la nota del 2 aprile 2015 con la quale è stato comunicato al laboratorio Bianalisi S.r.l. l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 240, relativo all'annullamento del citato decreto del 9 dicembre 2014;

Decreta:

Articolo unico

1. È annullato, in autotutela, il decreto del 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 18 dicembre 2014, recante il "Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Bianalisi S.r.l., ubicato in Castel San Giovanni (PC), Via Montanara n. 15/A al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo".

2. Sono salvi gli atti eventualmente compiuti dal laboratorio Bianalisi S.r.l. fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

15A04298

DECRETO 28 aprile 2015.

Annullamento del decreto 2 febbraio 2012, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Neotron S.p.a., in Modena, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)* e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 2 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2012 con il quale al laboratorio Neotron S.p.a., ubicato in Modena, Stradello Aggazzotti n. 104, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che con il decreto 2 febbraio 2012 sopra indicato il laboratorio Neotron S.p.a. è stato autorizzato a eseguire tutte le analisi per il quale risultava accreditato secondo il certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA in data 14 dicembre 2011;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed annullare il decreto 2 febbraio 2012, poiché il citato laboratorio Neotron S.p.a. può essere autorizzato solo per i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), e non, può essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il quale risulta accreditato da ACCREDIA con certificato del 14 dicembre 2011;

Considerata altresì la nota del 2 aprile 2015 con la quale è stato comunicato al laboratorio Neotron S.p.a. l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 240, relativo all'annullamento del citato decreto del 2 febbraio 2012;

Decreta:

Articolo unico

1. È annullato, in autotutela, il decreto del 2 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2012, recante il "Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Neotron S.p.a., ubicato in Modena, Stradello Aggazzotti n. 104 al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo".

2. Sono salvi gli atti eventualmente compiuti dal laboratorio Neotron S.p.a. fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

15A04300

DECRETO 4 maggio 2015.

Autorizzazione al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Verona, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 30 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2014 con il quale al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona, ubicato in Verona, Via Sommacampagna n. 61 scala B, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 28 aprile 2015 di annullamento del citato decreto 30 aprile 2014;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 marzo 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona, ubicato in Verona, Via Sommacampagna n. 61 scala B, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 marzo 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 maggio 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Estratto secco totale dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Massa volumiva e densità relativa a 20° C Density and specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2012 par. 6 OIV_MA_AS2-01A R2012 Section 6
Titolo alcolometrico volumico alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01A R2009 par. 4.C OIV-MA-AS312-01A R2009 Section 4.C

15A04200

DECRETO 4 maggio 2015.

Autorizzazione al Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l., in Conegliano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 8 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 1° ottobre 2014 con il quale al Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l., ubicato in Conegliano (TV), Via A. Vital n. 96, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 28 aprile 2015 di annullamento del citato decreto 8 settembre 2014;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 luglio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l., ubicato in Conegliano (TV), Via A. Vital n. 96, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 maggio 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico	OIV MA-AS313-14A R2009
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-AS323-04A R2012
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV MA-AS321-02 R2009
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2012
Estratto senza zuccheri	OIV MA-AS2-03B R2012
Sovrapressione	OIV MA-AS314-02 R2003
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A par.4B R2009
Glucosio + Fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica a 20°C e Densità relativa a 20 °C	OIV MA-AS2-01A p.to 5 R2012
Solfati	OIV MA-AS321-05A R2009
Sostanze riducenti (Zuccheri riduttori)	OIV-MA-AS311-01A R2009
pH	OIV MA-AS313-15 R2011

15A04219

DECRETO 4 maggio 2015.

Autorizzazione al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Cagliari, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 27 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 del 10 febbraio 2012 con il quale al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, l'Umbria e la Sardegna - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Cagliari, ubicato in Cagliari, Via Santa Gilla n. 88, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 28 aprile 2015 di annullamento del citato decreto 27 gennaio 2012;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 settembre 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per la prova Litio aggiunto come rivelatore è stato inserito il metodo previsto dal D.M. 12 marzo 1986 in mancanza di un metodo di analisi raccomandato e pubblicato dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, l'Umbria e la Sardegna - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Cagliari, ubicato in Cagliari, Via Santa Gilla n. 88, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 1 ottobre 2015 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, l'Umbria e la Sardegna - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Cagliari perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 maggio 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale (3 ÷ 12 g/l)	OIV MA -AS313-01 par. 5.2 R2009
Acidità volatile (2÷25 meq/l 10÷50 meq/l)	OIV MA -AS313-02 R2009
Alcalinità delle ceneri (10 ÷ 50 meq /l)	OIV MA -AS2-05 R 2009
Anidride Solforosa (Libera, Totale) (15÷50 mg/l 50÷250 mg/l)	OIV MA -AS323-04B R2009
Ceneri (0,5 ÷ 5 g/l)	OIV MA -AS2-04 R2009
Cloruri (10÷40 mg/l di NaCl)	OIV MA -AS321-02 R2009
Estratto secco totale (>10 g/l)	OIV MA-AS2-03B R2012
Litio aggiunto come rivelatore (0,2÷20 mg/L Li 0,1÷12 g/100L LiCl)	D.M. 12 Marzo 1986 SO GU n° 161 14/07/1986 allegato XXX
Solfati (100÷1000 mg/l)	OIV MA -AS321-05A R2009
Titolo alcolometrico volumico (9 ÷ 20 %vol)	OIV MA -AS312-01A par. 4C R2009
Zuccheri riduttori (1÷30 g/l)	OIV MA-AS311-01A R2009
pH (3÷7,5 unità di pH)	OIV MA -AS313-15 R2011
Massa volumica a 20°C e densità a 20°C (0,840÷1,200 g/cm3)	OIV MA-AS2-01A R2012 p.to 6

15A04295

DECRETO 4 maggio 2015.

Autorizzazione al laboratorio Bianalisi S.r.l., in Castel San Giovanni, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 18 dicembre 2014 con il quale al laboratorio Bianalisi S.r.l., ubicato in Castel San Giovanni (PC), Via Montanara n. 15/A, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 28 aprile 2015 di annullamento del citato decreto 9 dicembre 2014;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 novembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per la prova Litio è stato inserito il metodi previsto dal D.M. 12 marzo 1986 in mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Bianalisi S.r.l., ubicato in Castel San Giovanni (PC), Via Montanara n. 15/A, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 dicembre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Bianalisi S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 maggio 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale (1÷50 g/l ac. tartarico)	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile (0,10÷10,00g/l ac. acetico)	OIV-MA-AS313-02 R 2009
Acido sorbico (20÷250mg/l)	OIV-MA-AS313-14A R 2009
Anidride solforosa totale, anidride solforosa libera (5÷260 mg/l)	OIV-MA-AS323-04B R2009
Ceneri (0,05÷7,00 g/l)	OIV-MA-AS2-04 R2009
Cloruri (0,003÷0,550 g/l NaCl)	OIV-MA-AS321-02 R2009
Ferro (0,5÷20mg/l)	OIV-MA-AS322-05A R2009 (par.2)
Grado alcolico complessivo o totale (> 1 %vol)	OIV-MA-AS312-01A R2009 (par. 4)+ Reg. CE 1493/1999 17/ 05/1999 GU CE L179/1 14/07/1999 + DPR n°162 12/02/1965 SO GU n°73 23/03/1965 + Reg CE 128/2004 23/ 01/2004 GU CE L19/3 27/01/2004 All p.to 4 bis
Grado alcolico effettivo (1÷20 %vol)	OIV-MA-AS312-01A R2009 (par.4)
Rame (0,1÷3mg/l)	OIV-MA-AS322-06 R2009
Sodio (5 ÷ 100 mg/l)	OIV-MA-AS322-03A R2009
Sovrapressione (0-6 bar)	OIV-MA-AS314-02 R 2003
Zinco (0,3÷30mg/l)	OIV-MA-AS322-08 R2009
Estratto secco totale (alcol effettivo:1 ÷20 %vol; densità:0,99885 ÷1,09670 d2020)	OIV MA-AS2-03B R2009 (par.4)
Glucosio e Fruttosio e Saccarosio (0,20÷20%Glucosio/fruttosio; 0,20÷5% Saccarosio)	OIV-MA-AS311-03 R2003
Litio (0,05÷30 mg/l Li)	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica a 20°C e densità relativa (0,99885 ÷1,09670 d2020)	OIV-MA-AS2-01A R2012
Solfati (135÷1500 g/l K2SO4)	OIV-MA-AS321-05A R2009 (par. 2)
Zuccheri riduttori (0,20÷60 %)	OIV-MA-AS311-01A R2009
pH a 20°C (2,00÷7,00 pH)	OIV-MA-AS313-15 R2011

15A04297

DECRETO 4 maggio 2015.

Autorizzazione al laboratorio Neotron S.p.a., in Modena, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 2 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2012 con il quale al laboratorio Neotron S.p.a., ubicato in Modena, Stradello Aggazzotti n. 104, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 28 aprile 2015 di annullamento del citato decreto 2 febbraio 2012;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 dicembre 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Neotron S.p.a., ubicato in Modena, Stradello Aggazzotti n. 104, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 dicembre 2015 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Neotron S.p.a. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 maggio 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Titolo alcolometrico/titolo alcolometrico volumico / Alcoholic strength/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01A R2009,
Acidità fissa / Fixed acidity	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità totale / Total acidity	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile / Volatile acidity	OIV-MA-AS313-02 R2009
Ceneri / Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Solfati / Sulphates	OIV-MA-AS321-05A R2009
Titolo alcolometrico volumico / Alcoholic strength	OIV-MA-AS312-01A R2009
Anidride solforosa libera e totale / Total and free sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A R2009 + OIV-MA-AS323-05 R2009
Estratto secco totale / Total dry extract	OIV-MA-AS2-03B R2009
Massa volumica e densità relativa a 20° C / Mass of a volume unit and relative density at 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2009 + OIV-MA-AS312-01A R2009 + Comunicazione CE 43/01/2010
Zuccheri riduttori (Reducing substances) / Reducing Sugars	OIV-MA-AS311-01A R2009

15A04299

DECRETO 29 maggio 2015.

Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla attivazione della misura Vendemmia verde – campagna 2014/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 17 settembre 2013 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 47;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e, in particolare, gli articoli 11, 12, 13 e 14;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2009, n. 9258, concernente le disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura Vendemmia verde, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 2010;

Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, relativo ai criteri per la determinazione del sostegno alla predetta misura;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2014 n. 3741 concernente il "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2015";

Considerato che alcune Regioni, sulla base della situazione produttiva e di mercato del settore vitivinicolo, hanno chiesto l'attivazione della misura Vendemmia verde, così come previsto dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 555/2008;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto ministeriale 23 dicembre 2009, l'attivazione della misura Vendemmia verde deve essere disposta con decreto direttoriale.

Decreta:

Art. 1.

1. È attivata, per la campagna 2014/2015, la misura Vendemmia verde al fine di prevenire una potenziale situazione di crisi nel settore vitivinicolo e riequilibrare il mercato.

2. La misura di cui al comma 1 è attuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 23 dicembre 2009, citato in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2015

Il direttore generale: ASSENZA

15A04401

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 3 giugno 2015.

Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n.410 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei beni di proprietà dello Stato;

Visto, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;

Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono individuati beni immobili di proprietà dello Stato;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprietà dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2015

Il direttore: REGGI

ALLEGATO *A*

Provincia	Comune	Codice Scheda	Indirizzo Principale	Denominazione	Foglio	Part.	Sub.
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 128 Piano S1-T	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	58
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 128 Piano T	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	59
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 128 Piano S1-T	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	60
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 128 Piano T	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	62
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 124 Piano T	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	63
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 124 Piano T	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	64
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 128 Piano S1-1	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	65
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 128 Piano S1-1	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	66
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 128 Piano S1-1	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	67
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 128 Piano S1-1	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	68
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 128 Piano S1-1	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	69
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 126 Piano S1-1	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	70
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 124 Piano S1-1	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	71
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 124 Piano S1-1	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	72
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 124 Piano S1-1	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	73
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 124 Piano S1-1	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	74
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 124 Piano S1-1	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	75
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 128 Piano S1-2	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	76
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 128 Piano S1-2	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	77
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 128 Piano S1-2	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	78
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 128 Piano S1-2	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	79
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 128 Piano T-2	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	80
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 126 Piano S1-2	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	81
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 124 Piano S1-2	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	82
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 124 Piano S1-2	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	83
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 124 Piano T-2	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	84
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 124 Piano S1-2	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	85
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 124 Piano S1-2	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	86
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 124 Piano S1	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	87
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 126 Piano S1	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	88
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 128 Piano S1	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	89
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 124 Piano S1 - Cabina Elettrica MT/bt IREN	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	90
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 128 Piano S1-T-1-2 (vano scala)	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	91
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 128 Piano S1-T-1-2 (vano scala)	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	92
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 126 Piano S1-T-1-2 (vano scala)	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	93
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 124 Piano S1-T-1-2 (vano scala)	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	94
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 128 Piano S1 (ex C.T.)	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	95
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 124-126-128 Piano S1-T (CORTILI RESID)	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	96
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 124-128-136 Piano S1 (CORTILE INT. 128)	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	97
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 138 Piano T	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	98
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 138 Piano 1	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	99
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 138 Piano 2	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	100
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 134/A-138-142 Piano S2-S1-T-1-2-3	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	103
Torino	Torino	TOD0053	CORSO REGIO PARCO, 138 Piano T-1-2 (vano scala)	Ex Manifattura Tabacchi	1143	120	105

15A04393

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketoconazolo EG».

Estratto determina V&A n. 942 del 20 maggio 2015

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: Rinnovo autorizzazione, e la Variazione di tipo IB, relativamente al medicinale KETOCONAZOLO EG.

Numeri di procedura:

n. DK/H/0837/001/R/001

n. IT/H/415/001/IB/015/G

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e delle etichette apportata a seguito del Rinnovo dell'autorizzazione, e la variazione di tipo IB, relativamente al medicinale Ketoconazolo EG, nelle forme e confezioni sottoelencate:

037087018 - " 2% shampoo" flacone in HDPE da 60 ml

037087020 - " 2% shampoo" flacone in HDPE da 80 ml

037087032 - " 2% shampoo" flacone in HDPE da 120 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: EG S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Pavia, 6, cap 20136, Italia, codice fiscale 12432150154.

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04379

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vexol».

Estratto determina V&A n. 943 del 20 maggio 2015

Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la Variazione di tipo IB, relativamente al medicinale VEXOL;

Numeri di procedura:

N. UK/H/0149/001/II/021/G

N. UK/H/0149/001/IB/019

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale VEXOL, nelle forme e confezioni:

033221019 - Collirio Sosp. Oftalmica 1% 3 ml

033221021 - Collirio Sosp. Oftalmica 1% 5 ml

033221033 - Collirio Sosp. Oftalmica 1% 10 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Alcon Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), Viale Giulio Richard, 1/B, cap 20143, Italia, Codice Fiscale 07435060152.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04380

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actiq».

Estratto determina V&A n. 944 del 20 maggio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ACTIQ;

Numero di procedura: n. UK/H/0429/001-006/II/038

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale ACTIQ, nelle forme e confezioni sottoelencate:

035399017 - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg

035399029 - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg

035399031 - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg

035399043 - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg

035399056 - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg

035399068 - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg

035399070 - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg

035399082 - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg

035399094 - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg

035399106 - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg

035399118 - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg

035399120 - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg

035399132 - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg

035399144 - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg

035399157 - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg

035399169 - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg

035399171 - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg

035399183 - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg

035399195 - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg

035399207 - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg

035399219 - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg

035399221 - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg

035399233 - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg

035399245 - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), Via Messina, 38, cap. 20154, Italia, Codice Fiscale 11654150157

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04381

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elevit».

Estratto determina V&A n. 945 del 20 maggio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ELEVIT;

Numero di procedura: n. AT/H/0151/001/II/050

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale ELEVIT, nelle forme e confezioni sottoelencate:

037072016 - "compresse rivestite con film" 30 in blister PVC/PE/PVDC/AL

037072028 - "compresse rivestite con film" 100 in blister PVC/PE/PVDC/AL

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), Viale Certosa, 130, cap. 20156, Italia, Codice Fiscale 05849130157

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04382

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Jaydess»

Estratto determina V&A n. 946 del 20 maggio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale JAYDESS.

Numero di procedura: N. SE/H/1186/001/II/005.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale JAYDESS, nelle forme e confezioni sottoelencate:

042522019 - «13,5 mg sistema a rilascio intrauterino» 1 blister PTEG/PE;

042522021 - «13,5 mg sistema a rilascio intrauterino» 5 x 1 blister PETG/PE.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), Viale Certosa, 130, CAP 20156, Italia, Codice Fiscale 05849130157.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04383

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeplis»

Estratto determina n. 680/2015 del 25 maggio 2015

Medicinale: OMEPLIS.

Titolare AIC: Distriquimica, S.A.

Avda. Mare de Déu de Montserrat. 221

08041 Barcellona - Spagna

Confezione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone HDPE - AIC n. 043490010 (in base 10) 19H6QU (in base 32).

Confezione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE - AIC n. 043490022 (in base 10) 19H6R6 (in base 32).

Confezione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/AL - AIC n. 043490034 (in base 10) 19H6RL (in base 32).

Confezione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL - AIC n. 043490046 (in base 10) 19H6RY (in base 32).

Confezione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone HDPE - AIC n. 043490059 (in base 10) 19H6SC (in base 32).

Confezione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE - AIC n. 043490061 (in base 10) 19H6SF (in base 32).

Confezione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/AL - AIC n. 043490073 (in base 10) 19H6ST (in base 32).

Confezione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL - AIC n. 043490085 (in base 10) 19H6T5 (in base 32).

Confezione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone HDPE - AIC n. 043490097 (in base 10) 19H6TK (in base 32).

Confezione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE - AIC n. 043490109 (in base 10) 19H6TX (in base 32).

Confezione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/AL - AIC n. 043490111 (in base 10) 19H6TZ (in base 32).

Confezione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL - AIC n. 043490123 (in base 10) 19H6UC (in base 32).

Confezione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 043490135 (in base 10) 19H6UR (in base 32).

Confezione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 043490147 (in base 10) 19H6V3 (in base 32).

Confezione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 043490150 (in base 10) 19H6V6 (in base 32).

Confezione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 043490162 (in base 10) 19H6VL (in base 32).

Confezione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 043490174 (in base 10) 19H6VY (in base 32).

Confezione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 043490186 (in base 10) 19H6WB (in base 32).

Forma farmaceutica: Capsula gastroresistente, rigida.

Composizione: Ogni capsula rigida gastroresistente contiene:

Principio attivo: 10 mg, 20 mg, 40 mg di omeprazolo.

Eccipienti:

Contenuto:

Sfere di zucchero (saccarosio e amido di mais);

Ipromellosa (E-464);

Talco (E-553b);

Titanio diossido (E-171);

Fosfato di sodio diidrato (E-339 *ii)*;

Sodio laurilsolfato;

Polisorbato 80;

Copolimero dell'acido metacrilico-etil acrilato;

Trietilcitrato (E-1505).

Rivestimento della capsula:

Gelatina;

Titanio diossido (E-171).

Produttori del principio attivo:

Esteve Química, S.A

Polígon Industrial, s/n, Nº 80-88, Celrà - Girona

17460

Spagna

Zhejiang Huayi Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 15, Shuangfeng Road, Fotang, Yiwu, Zhejiang, China

322002

Cina

Produzione del prodotto finito, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità e rilascio dei lotti:

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Sant Martí s/n, Polígon Industrial, Martorelles - Barcelona

08107 - Spagna

Laboratorios CINFA, S.A.

Olaz-Chipi, 10 - Polígono Industrial Areta, Huarte (Navarra)

31620

Spagna

Laboratorios CINFA, S.A.

Travesía de Roncesvalles n. 1 - Polígono Ollokilanda, Olloki (Navarra)

31699

Spagna

Indicazioni terapeutiche:

Omeplis è indicato per:

Adulti

Trattamento delle ulcere duodenali;

Prevenzione delle recidive di ulcere duodenali;

Trattamento delle ulcere gastriche;

Prevenzione delle recidive di ulcere gastriche;

Eradicazione di Helicobacter pylori (H. pylori) in associazione a terapia antibiotica appropriata;

Trattamento delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS;

Prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS in pazienti a rischio;

Trattamento dell'esofagite da reflusso;

Gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite da reflusso cicatrizzata;

Trattamento della malattia sintomatica da reflusso gastro-esofageo;

Trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison.

Bambini di età superiore a 1 anno e con peso corporeo ≥ 10 kg:

Trattamento dell'esofagite da reflusso;

Trattamento sintomatico della pirosi e del rigurgito acido nella malattia da reflusso gastro-esofageo.

Bambini e adolescenti di età superiore ai 4 anni:

Trattamento dell'ulcera duodenale causata da H. pylori, in associazione a terapia antibiotica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone HDPE - AIC n. 043490010 (in base 10) 19H6QU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,91.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,58.

Confezione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE - AIC n. 043490022 (in base 10) 19H6R6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/AL - AIC n. 043490034 (in base 10) 19H6RL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,91.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,58.

Confezione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL - AIC n. 043490046 (in base 10) 19H6RY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone HDPE - AIC n. 043490059 (in base 10) 19H6SC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,60.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,75.

Confezione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE - AIC n. 043490061 (in base 10) 19H6SF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/AL - AIC n. 043490073 (in base 10) 19H6ST (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,60.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,75.

Confezione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL - AIC n. 043490085 (in base 10) 19H6T5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 043490135 (in base 10) 19H6UR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,91.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,58.

Confezione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 043490147 (in base 10) 19H6V3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 043490150 (in base 10) 19H6V6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,60.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,75.

Confezione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 043490162 (in base 10) 19H6VL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OMEPLIS è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04384

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vancomicina Pharma Regulatory Solutions».

Estratto determina n. 682/2015 del 25 maggio 2015

Medicinale: VANCOMICINA PHARMA REGULATORY SOLUTIONS.

Titolare AIC:

Pharma Regulatory Solutions Ltd.,

20 Campbell Road

Woodley, Reading

RG5 3NA

Regno Unito

Confezione: «500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - AIC n. 043780016 (in base 10) 19S1XJ (in base 32).

Forma farmaceutica: Polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: Ciascun flaconcino contiene:

Principio attivo:

500 mg di vancomicina (come vancomicina cloridrato) equivalenti a 500.000 UI.

1000 mg di vancomicina (come vancomicina cloridrato) equivalenti a 1.000.000 UI.

Eccipienti: Non presenti.

Produzione del principio attivo:

Xellia Pharmaceuticals ApS

Dalslandsgade 11, 2300 Copenhagen S

Danimarca

Xellia (Taizhou) Pharmaceuticals CO. LTD

108 Binhai Road, 318 000 Taizhou, Zhejiang Province

Cina

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio lotti: Xelia Pharmaceuticals Aps - Dalslandsgade 11 - 2300 Copenhagen S - Danimarca.

Indicazioni terapeutiche: Vancomicina Pharma Regulatory Solutions è indicato negli adulti, negli infanti, nei bambini di età compresa tra un mese e 12 anni e negli adolescenti di età superiore a 12 anni.

La vancomicina per via endovenosa è indicata per le seguenti infezioni gravi causate da batteri gram-positivi sensibili a vancomicina che non possono essere trattate o non hanno risposto al trattamento con altri antibiotici, quali penicilline e cefalosporine, oppure sono ad essi resistenti (vedere paragrafo 5.1):

endocardite;

infezioni delle ossa (osteomielite);

polmonite;

infezioni dei tessuti molli.

Se necessario, la vancomicina deve essere somministrata in concomitanza con altri agenti antibatterici. Questo è particolarmente importante per il trattamento dell'endocardite.

Vancomicina Pharma Regulatory Solutions può essere utilizzata per la profilassi perioperatoria contro l'endocardite batterica in pazienti con elevato rischio di sviluppare endocardite batterica qualora sottoposti a procedure chirurgiche maggiori (ad esempio procedure cardiache e vascolari, ecc.) ai quali non può essere somministrato un farmaco antibatterico betalattamico adeguato.

Si devono prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'utilizzo appropriato dei farmaci antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VANCOMICINA PHARMA REGULATORY SOLUTIONS è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

15A04385

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Valutazione ambientale strategica sulla proposta di Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale.

Nell'ambito dell'attività di coordinamento ai fini della predisposizione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (ex direttiva 2007/60/CE), condotta ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera *b)* del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, l'Autorità di bacino del fiume Arno, in qualità di Autorità procedente, comunica ai sensi dell'art. 14 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che gli elaborati che costituiscono la proposta del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, il relativo rapporto ambientale nonché la sintesi non tecnica dello stesso, sono stati depositati e risultano consultabili, in formato cartaceo e digitale, da chiunque sia interessato presso:

Autorità di bacino del fiume Arno, Via dei Servi, n. 15, Firenze;

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, DG Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Via Cristoforo Colombo, n. 44, Roma.

Tale documentazione nel solo formato digitale é altresì depositata presso le singole Autorità di bacino regionali e interregionali ricadenti nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale e presso gli uffici ed enti individuati dalle Regioni del distretto (Regione Emilia - Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Marche, Regione Toscana e Regione Umbria).

Sul sito http://www.appenninosettentrionale.it sono riportati gli indirizzi di tutte le sedi di deposito degli elaborati di Piano e i relativi siti web.

Ai sensi dell'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., detti elaborati sono altresì disponibili nei seguenti siti web:

http://www.appenninosettentrionale.it

http ://www.adbarno.it

http ://www.va.minambiente.it/

Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque può prendere visione della proposta di Piano di gestione del rischio di alluvioni e del relativo rapporto ambientale e presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi:

1) per posta elettronica, a tutti i seguenti indirizzi: dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it, adbarno@postacert.toscana.it e all'indirizzo mail pubblicato sul sito http://www.appenninosettentrionale.it relativo alle singole Autorità di bacino regionali o interregionali e/o alle regioni per i rispettivi territori di competenza;

2) a mezzo posta ordinaria:

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale valutazioni e autorizzazioni ambientali, in qualità di Autorità Competente;

all'Autorità di bacino del fiume Arno, in qualità di Autorità Procedente con funzioni di coordinamento;

e

alle singole Autorità di bacino e/o regioni per i rispettivi territori di competenza, agli indirizzi pubblicati sul sito http://www.appenninosettentrionale.it.

15A04475

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 19 maggio 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Rokhaya Ba Toure, Console Generale della Repubblica del Senegal a Milano.

15A04395

Istituzione del Consolato onorario in Saarbruecken (Germania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Saarbruecken un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Francoforte, con la seguente circoscrizione territoriale: il Land Saar.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2015

Il direttore generale: BELLONI

15A04396

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina, firmato a Mostar il 19 luglio 2004.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo su indicato.

La ratifica è stata autorizzata con legge 10 febbraio 2015 n. 14, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2015.

In conformità al suo articolo 18, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 15 aprile 2015.

15A04397

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91.

(*Omissis*);

Visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che: «in deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso massimo applicabile deve essere preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi»;

Vista la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 2015;

Ritenuto necessario modificare i parametri di riferimento e i segmenti di durata dei mutui in relazione alle mutate condizioni di mercato.

Comunica:

ai sensi e per gli effetti del citato art. 45, comma 32, fino a nuova comunicazione, il costo globale annuo dei mutui con onere a carico dello Stato da stipulare a tasso fisso o a tasso variabile per un importo pari o inferiore a € 51.645.689,91, non può essere superiore, per le rispettive scadenze, a quello di seguito indicato:

Scadenza Mutui	Tasso Fisso	Tasso variabile
Fino a 10 anni	Swap 7Y + 0,75%	Euribor6M + 0,75%
Fino a 15 anni	Swap 10Y + 1,25%	Euribor6M + 1,25%
Fino a 20 anni	Swap 12Y + 1,45%	Euribor6M + 1,40%
Fino a 25 anni	Swap 15Y + 1,55%	Euribor6M + 1,55%
Oltre 25 anni	Swap 20Y + 1,95%	Euribor6M + 2,00%

Il tasso Euribor applicabile ai mutui è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi. I tassi Swap sono i tassi verso Euribor fissati a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. L'Euribor è riportato alla pagina Euribor01 del circuito Reuters, i tassi swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna Euribor Basis - Eur.

La presente comunicazione sostituisce la precedente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 2015.

(*Omissis*);

15A04423

MINISTERO DELL'INTERNO

Rettifica del decreto 3 marzo 2014 di soppressione del «Monastero di S. Andrea Apostolo alle Vergini delle Suore Benedettine», in Palermo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 maggio 2015, l'art. 3 del dispositivo del D.M. in data 3 marzo 2014 - con cui è stato soppresso il «Monastero di S. Andrea Apostolo alle Vergini delle Suore Benedettine», con sede in Palermo - è stato sostituito come segue:

«Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso, costituito dai beni indicati nel provvedimento di rettifica della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica in data 10 marzo 2015, è devoluto in parte alla Chiesa ex Monastica delle Vergini sotto il titolo di S. Andrea Apostolo, con sede in Palermo, ed in parte al Monastero Benedettino dell'Immacolata Concezione, con sede in Palermo».

15A04394

Trasferimento della sede della Provincia Italiana Settentrionale dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, in Milano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 maggio 2015, viene approvato il trasferimento della sede della Provincia Italiana Settentrionale dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, da Milano a Bologna.

15A04398

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita Immacolata Concezione, sotto il titolo di San Carlo Borromeo, in Tovo San Giacomo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 maggio 2015, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita Immacolata Concezione sotto il titolo di San Carlo Borromeo, con sede in Tovo San Giacomo (SV), fraz. Bardino Vecchio.

15A04399

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Religiosa denominata Casa «Beata Vergine di Loreto», in Recanati.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 maggio 2015, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa Religiosa denominata Casa "Beata Vergine di Loreto", con sede in Recanati (MC).

15A04400

Calendario delle festività ebraiche, per l'anno 2016

L'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane", emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'Interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su comunicazione dell'Unione, si indicano le festività ebraiche relative all'anno 2016:

Tutti i sabati

Venerdì 22 aprile – Vigilia di Pesach (Pasqua);

Sabato 23 e Domenica 24 aprile – Pesach (Pasqua);

Venerdì 29 e Sabato 30 aprile – Pesach (Pasqua);

Domenica 12 e Lunedì 13 giugno – Shavuoth (Pentecoste);

Domenica 14 agosto – Digiugno del 9 di Av;

Lunedì 3 e Martedì 4 ottobre – Rosh Hashanà (Capodanno);

Martedì 11 ottobre – Vigilia Kippur (Digiuno di espiazione);

Mercoledì 12 ottobre - Kippur (Digiuno di espiazione);

Lunedì 17 e Martedì 18 ottobre – Sukkot (Festa delle Capanne);

Domenica 23 e Lunedì 24 ottobre – Sukkot (Festa delle Capanne);

Martedì 25 ottobre – Simchàt Torà (Festa della legge).

Il calendario delle festività ebraiche è pubblicato anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.

15A04403

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 62/2014 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 15-16 ottobre 2014.

Con ministeriale n. 36/0008313/MA004.A007/PIND-L-58 del 18 maggio 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 62/2014 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 15-16 ottobre 2014, concernente il differimento del termine previsto per il primo acconto dei versamenti contributivi del 17 novembre 2014, al 16 marzo 2015 a favore dei professionisti residenti nella provincia di Genova.

15A04402

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Ossolano».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Ossolano» come indicazione geografica protetta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dal Consorzio Valorizzazione e Tutela del Formaggio Ossolano ed acquisito inoltre il parere della Regione Piemonte, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno pervenire, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare dell'ippica e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - Via XX Settembre n. 20-00187 Roma - entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'articolo 6, paragrafo 2, 3 o 4 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
della Denominazione di Origine Protetta

"Ossolano"

Art. 1
Denominazione

La *Denominazione di Origine Protetta* (*D.O.P.*) "Ossolano" è riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Il formaggio *D.O.P. "Ossolano*" può portare la menzione aggiuntiva *d'Alpe* secondo le condizioni riportate nel presente disciplinare.

Art. 2
Caratteristiche del prodotto

Il formaggio *D.O.P. "Ossolano"* presenta le seguenti caratteristiche di forma e dimensioni:
- forma cilindrica a scalzo diritto o leggermente convesso, con facce piane o quasi piane;
- peso da 6,0 a 7,0 kg.; da 5,0 a 6,0 kg. per la menzione *d'Alpe;*
- altezza dello scalzo da 6,0 a 9,0 cm. ; diametro da 29,0 a 32,0 cm.

Il formaggio *D.O.P. "Ossolano*" presenta le seguenti caratteristiche organolettiche:

- crosta: liscia, regolare, di colore paglierino, tendente a diventare più intenso con l'avanzare della stagionatura;

- pasta: consistente, morbida, con occhiatura irregolare di piccole dimensioni, di colore variabile dal leggermente paglierino al paglierino carico, fino al giallo intenso;

- sapore: aroma caratteristico, armonico e delicato, legato alle varietà stagionali della flora, risultando più intenso e fragrante con l'invecchiamento.

Il formaggio *D.O.P. "Ossolano"* presenta le seguenti caratteristiche compositive:
- grasso sulla sostanza secca minimo 40 %

Il formaggio *D.O.P. "Ossolano "* ha un periodo minimo di stagionatura di 60 (sessanta) giorni computando la data dall'inizio della lavorazione del latte.
Il peso e le dimensioni di cui sopra si riferiscono al prodotto ai minimi di stagionatura.

Art. 3
Area di produzione

La striscia di terra che si estende sul versante italiano delle alpi Pennine dal Monte Rosa al Gries è l'Ossola. Corre da nord a sud per circa 72 km con una larghezza massima di circa 37 Km.
Confina a nord con il Cantone Svizzero del Vallese, ad est con quello del Ticino, a sud con il lago maggiore e a ovest con la Valsesia.
Il territorio delimitato è identificato dai confini censuari ed amministrativi dei seguenti comuni della provincia del Verbano Cusio Ossola: Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Baceno, Bannio Anzino, Beura Cardezza, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Masera, Mergozzo, Montecrestese, Montescheno, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premia, Premosello Chiovenda, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola, Villette, Vogogna.

Gli allevamenti ed i caseifici che rispettivamente producono il latte, eseguono la lavorazione e la stagionatura del formaggio *D.O.P. "Ossolano"* sono ubicati nel territorio ossolano, situato nella parte nord della provincia del Verbano Cusio Ossola.

Il formaggio *D.O.P.* "*Ossolano" d'Alpe* è ottenuto da latte prodotto e caseificato in alpeggi ubicati nel medesimo territorio delimitato, ad altitudini non inferiori a 1.400 metri s.l.m.

Art. 4
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi degli allevatori, dei produttori, degli stagionatori, dei porzionatori e dei confezionatori, gestiti dalla struttura di controllo, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla stessa delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5
Metodo di ottenimento

a) Il latte
Il formaggio *D.O.P. "Ossolano"* è ottenuto esclusivamente da latte intero di vacca proveniente da due sino a quattro mungiture successive, nel periodo che va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il formaggio *D.O.P.* "*Ossolano" d'Alpe* è ottenuta esclusivamente da latte intero di vacca proveniente da una sino a due mungiture successive, nel periodo che va dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno.

b) Le razze
Le bovine da latte allevate devono appartenere alle razze: Bruna, Frisona, pezzata Rossa e loro meticci.
Nell'ambito della gestione aziendale è vietato il ciclo di asciutta delle vacche fuori dal territorio delimitato. Al fine di garantire la tracciabilità tutti i bovini devono essere sottoposti ai controlli funzionali del latte.

c) L'alimentazione
Il foraggio costituente la razione del bestiame il cui latte è destinato alla trasformazione in formaggio *D.O.P. "Ossolano"* deve essere costituito per almeno il 50% da foraggi freschi, affienati o insilati, ottenuti da superfici ubicate nell'ambito del territorio delimitato. A completamento della razione è possibile l'utilizzo di miscele di cereali, legumi e altri mangimi semplici in misura non superiore al 50% del fabbisogno di sostanza secca.

Nell'alimentazione non è possibile utilizzare
- erbai di colza, ravizzone, senape, fieno greco;
- ortaggi e relativi sottoprodotti freschi e conservati umidi;
- sottoprodotti insilati freschi o insilati delle industrie saccarifera e di fermentazione (trebbie di birra, distillers, vinacce, polpe di bietola ecc.);
- ortaggi e frutta essiccati;

Il foraggio costituente la razione del bestiame il cui latte è destinato alla trasformazione in formaggio *D.O.P.* "*Ossolano*" *d'Alpe* deve essere costituito per il 100% da foraggi freschi ottenuti da superfici a pascolo ubicate nell'ambito del territorio delimitato. A completamento della razione è consentito l'utilizzo esclusivo di cereali in misura non superiore al 20% del fabbisogno di sostanza secca.

Nelle razioni del formaggio *D.O.P. "Ossolano" e nella* menzione *d'Alpe* è consentita l'integrazione vitaminico minerale nei limiti ammessi per legge.

d) Il processo produttivo
Il latte viene lavorato intero, crudo o previo trattamento termico di pastorizzazione.
E' consentito l'uso di starsters ottenuti dalla selezione di batteri lattici autoctoni.
Il latte viene coagulato alla temperatura compresa tra 36 °C e 39 °C.
Il coagulo si ottiene usando caglio ammesso dalla legislazione vigente.
Effettuata la coagulazione, si inizia la rottura della cagliata fino a ridurre i granuli alla grossezza di un chicco di mais. Tale operazione si completa in un tempo tra 5 e 10 minuti.
Mentre il coagulo viene mantenuto in movimento, si avvia la cottura, progredendo verso temperature comprese tra 42 °C e 45 °C per un tempo variabile tra i 15 e 30 minuti.
Terminata la cottura, si estrae la cagliata, che viene successivamente pressata per espellere il siero residuo e per omogeneizzare la massa caseosa. Tale processo ha durata variabile in relazione alla pressione applicata fino ad un massimo di 12 ore.
Prima della salatura sono utilizzate fasce marchianti, che recano la dicitura *"Ossolano"* ed altre diciture previste dal disciplinare.
La salatura può essere effettuata a secco od in salamoia.
Le forme vengono conservate in idonei locali di stagionatura alla temperatura tra + 5 °C e + 14 °C, con umidità relativa dal 75% al 90 %.
Sono ammessi i seguenti trattamenti in crosta: raschiatura, lavaggio con acqua e sale, oliatura.
Le forme vengono conservate nei locali di stagionatura, prima della commercializzazione, per un tempo minimo di 60 giorni computando la data dall'inizio della lavorazione del latte.

Art. 6
Legame con l'ambiente

Il legame con l'ambiente si manifesta a livello sociale attraverso le contaminazioni etnico/storiche tra le popolazioni residenti e le popolazioni Walser che nei secoli giunsero dalla vicina Svizzera e si ristabilirono nei territori ossolani, tanto da diventare una delle tre minoranze etniche del Piemonte oltre ai Francoprovenzali e ai Valdesi.
La popolazione "Walser" abitante di territori montani, aveva acquisito una tecnica casearia "dettata" anche dalle condizioni climatiche - temperature mai eccessivamente elevate -, "obbligando" l'inserimento nel processo produttivo della fase di semicottura, per permettere un migliore spurgo del siero, limitato in ambienti freddi.
Le tradizioni casearie "Piemontesi", su molti formaggi di pezzatura simile all'Ossolano, per contro, non prevedono, in generale, la semicottura e presentano mediamente una pasta che tende ad una struttura più morbida e con occhiatura molto minuta e diffusa.
La tradizione casearia del territorio di produzione è stata quindi fortemente influenzata dalle abitudini produttive delle popolazioni Walser che si sono diffuse in tutta la fascia del nord est Piemonte sino alla Valle d'Aosta ed è possibile rilevare storicamente che l'attuale tecnica di produzione dell'Ossolano è una miscela di pratiche leali e costanti tramandate nei secoli.
La semicottura conferisce al formaggio caratteristiche organolettiche che lo rendono immediatamente distintivo nel panorama nazionale e regionale per la tipologia di struttura, che si presenta con una consistenza di buon livello, specie quando si prova la rottura della porzione di formaggio con le mani, pur mantenendo una leggera morbidezza alla masticazione.

La non elevata temperatura di lavorazione abbinata alla breve durata e ad una pressatura leggera, permette di identificare facilmente l'Ossolano dagli altri formaggi perché determina una occhiatura irregolare, di piccole dimensioni, che si posiziona come tipologia mista tra occhiatura di formaggi a pasta semicotta e formaggi a pasta cruda.
La tipologia tecnica che distingue la produzione del formaggio *D.O.P. "Ossolano"*, semicottura abbinata alla pressatura del formaggio, si può definire unica in tutto il territorio piemontese, quindi certamente meritevole di essere identificata quale "legame con l'ambiente".
Il legame con l'ambiente si manifesta a livello climatico attraverso le elevate precipitazioni dovute alla presenza di numerosi e cospicui corpi idrici - i grandi laghi prealpini - e dalla dinamica atmosferica della "depressione sottovento" della Pianura Padana con l'afflusso di masse fredde lungo le "porte laterali" delle Valli del Rodano e del Carso Triestino.
Queste condizioni climatiche con piovosità elevate rispetto la media nazionale e regionale abbinate a temperature idonee consentono la crescita di abbondanti essenze prative in primavera e autunno ed il prosperare dei prati estivi d'alta quota, mantenendo nel contempo idonei microclimi per la stagionatura del formaggio. Tra le essenze prative comunemente ritrovate nei prati e pascoli è utile ricordare l'erba mottolina *(Ligusticum mutellina)* ben nota ai pastori per gli aromi che dal latte, trasferisce al formaggio.
Il formaggio D.O.P. *"Ossolano"* che ne deriva ha colore della pasta giallo tenue, che si accentua con la maturazione specie se continuata in ambienti naturali, con occhiatura decisa, irregolare, con dimensioni inferiori al chicco di riso.
Il profumo è delicato ma intenso, con note floreali che sfumano in sentori di frutta secca quali noci e nocciole, tipiche dell'arco alpino, rinfrancato dal gusto diacetile che si percepirà con nettezza e che lo rende persistente.
Il gusto appare da subito evoluto, in linea con i profili aromatici tendenzialmente sapidi; è pieno, con prevalenza del diacetile che lo caratterizza a lungo, fino concludere con note di frutta matura e secca, vaniglia e rosa canina o ancora fiori dei pascoli alpini quali il botton d'oro o piccoli frutti selvatici come uva spina e ribes giallo.
Una masticazione adeguata unita al riscaldamento in bocca esaltano questi profili gusto-olfattivi, permettendo alla pasta di sciogliersi con gradualità e far uscire tutta la vasta gamma aromatica del formaggio, in specie i gusti tendenti allo speziato.
Ecco che in questo angolo del territorio alpino del Nord-Ovest si è quindi andata definendo una pratica casearia diversa dai territori italiani analoghi, regolata da un clima e da una tradizione culturale unici che dimostrano come la produzione dell'Ossolano è la vera espressione casearia, di latte vaccino, che nel tempo è andata legandosi anche come appellativo al territorio, divenendone espressione rappresentante la tradizione agroalimentare.

Art. 7
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dal Reg.(CE) n. 1151/2012.
La struttura di controllo è individuata in: Istituto Nord Ovest Qualità – I.N.O.Q. - Piazza Carlo Alberto Grosso, 82 - 12033 Moretta (CN) Tel: +39 0172/911323 Fax: +39 0172/911320 E-mail: inoq@inoq.it

Art. 8
Etichettatura

Tutte le forme di formaggio sono identificate mediante l'apposizione della fascera marchiante durante il processo produttivo e con etichetta cartacea apposta su una delle due facce della forma e l'applicazione del marchio a fuoco, non prima del termine minimo di stagionatura.
Il formaggio *D.O.P. "Ossolano"* riporta la menzione aggiuntiva *d'Alpe* solamente sull'etichetta cartacea.

Fascera marchiante
La fascera marchiante per *D.O.P. "Ossolano",* imprime a freddo il marchio di origine sulle forme all'atto della formatura e contiene:
1. la denominazione "Ossolano"
2. Numero identificativo del caseificio
3. lo spazio per il marchio a fuoco

1. La denominazione "Ossolano":
La denominazione

OSSOLANO

è lunga 116 mm, scritta in caratteri ARIAL alti 15 mm , maiuscoli e inclinati di 30° verso destra. Le scritte OSSOLANO sono sfalsate tra loro e ripetute 14 volte su tutto il giro della fascera.

2. Numero identificativo del caseificio
Il numero identificativo del caseificio, che indica in maniera univoca il produttore, è riportato sulla fascera marchiante come:
- *Bollo di riconoscimento CE* (numero di identificazione dello stabilimento autorizzato e la sigla dello Stato europeo dove esso si trova).

Il bollo è contenuto in un ovale dalle dimensioni di mm 78 x 64.

3. *Spazio per il marchio a fuoco*

Al termine delle scritte OSSOLANO e prima del bollo di riconoscimento comunitario è disponibile uno spazio bianco delle dimensioni di mm 65 x 65 da utilizzare per la marchiatura a fuoco

da apporre alle forme idonee che hanno raggiunto il periodo minimo di stagionatura.

Etichetta cartacea

L'etichetta è costituita da tre parti principali:

- anello esterno contenente le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, il riferimento agli ingredienti, l'indicazione della ragione sociale del produttore;
- Il corpo centrale dell'etichetta contenente il logo costitutivo della denominazione, presente al centro dell'etichetta e ripetuto a raggiera in dimensioni proporzionali alla precedente, il simbolo grafico comunitario. Per le produzioni d'alpeggio l'indicazione - *d'Alpe* –
- L'ovale posto in basso sull'etichetta contenente la personalizzazione del produttore, stagionatore, porzionatore, confezionatore.

Logo costitutivo:

Il logo costitutivo è formato da una fascia ondulata evidenziata ai margini da un doppio bordo, sormontata dal perimetro del territorio ossolano così come identificato nel presente disciplinare, a sua volta sormontato dalla scritta OSSOLANO posta diagonalmente, quest'ultima con dimensioni almeno doppie di qualsiasi altra scritta.

La fascia ondulata è di colore marrone chiaro (PANTONE 473U)

Il contorno della fascia, il perimetro del territorio ossolano e scritta OSSOLANO sono di colore marrone scuro (PANTONE 469 U)

Il Carattere della scritta ossolano è : FUTURA EXTRA BOLD OBLIQUE corpo 80

Dimensioni Etichetta cartacea:

Ha un diametro di 270 mm con il logo costitutivo posto centralmente delle dimensioni di mm 160 di lunghezza e mm. 90 di altezza, con disposti a raggiera 09 loghi costitutivi delle dimensioni corrispondenti al 30% del logo posto centralmente. In alto a sinistra reca inoltre un ellisse bianca di assi corrispondenti a cm 11 x 6 per l'inserimento della personalizzazione del produttore, stagionatore, porzionatore, confezionatore.

- Sull'esterno della pelure ad 1,0 cm. dal bordo sono indicate: le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, il riferimento agli ingredienti e l'indicazione della ragione sociale del produttore; le scritte sono in carattere FUTURA BOLD delle dimensioni corpo 09.

Le etichette sono identificate:

- per la tipologia *"D.O.P.Ossolano"* da una etichetta di colore verde pieno (PANTONE 369 U) che sfuma al centro e ai lati in verde chiaro (PANTONE 358U).
- per la tipologia *"D.O.P.Ossolano" d'Alpe* da una etichetta di colore marrone pieno (PANTONE 469 U) che sfuma al centro e ai lati in marrone chiaro (PANTONE 473U), recante la menzione *d'Alpe* posta a semicerchio sopra il vertice del logo costitutivo centrale, scritta in caratteri Tiffany Heavy Italic corpo 36 di colore nero.

Sulle forme che presentano difetti strutturali e/o estetici e/o di qualità della pasta, tali da non consentire l'apposizione del marchio a fuoco dopo il termine minimo di conservazione, saranno asportate dallo scalzo le impronte con la scritta Ossolano e il numero identificativo del caseificio. Per tali forme i produttori dovranno conservare la documentazione di rintracciabilità.

Il formaggio *D.O.P. "Ossolano"* è immesso al consumo in forma intera o porzionata.
La forma intera è immessa al consumo, non prima del termine minimo di stagionatura, previa identificazione con:

- scalzo avente impresso la scritta Ossolano
- etichetta cartacea apposta su una delle due facce della forma
- marchiatura a fuoco sullo scalzo

La forma porzionata è immessa al consumo, non prima del termine minimo di stagionatura, a condizione che sia possibile identificare:

- porzione di scalzo avente impresso parte della scritta Ossolano
- porzione di etichetta cartacea
- denominazione d'origine protetta *"Ossolano"* sulla etichetta adesiva e/o sul film prestampato messo sulla confezione dal porzionatore autorizzato.

Le attività di porzionatura devono avvenire in stabilimenti in possesso delle autorizzazioni sanitarie di legge e previo inserimento nel sistema dei controlli della struttura di controllo autorizzata e sono permesse anche al di fuori dell'area delimitata per la D.O.P.
Le forme di formaggio *D.O.P. "Ossolano"* e *"Ossolano" d'Alpe* che vengono confezionate con operazioni che comportino la raschiatura e/o asportazione della crosta (raspature, cubetti, fettine, ecc.), rendendo invisibile la marchiatura di origine, devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione, così come definita nel presente disciplinare, al fine di garantirne la rintracciabilità.

15A04350

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Brisighella».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Brisighella» registrata con regolamento (CE) n. 1263/1996 del 1° luglio 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata dall'Consorzio Olio Brisighella, con sede in Brisighella (RA) - Via Roma, 44, e che il predetto Consorzio possiede i requisiti previsti all'art. 13 comma 1 del DM 14 ottobre 2013 n. 12511.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Emilia Romagna circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Brisighella» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

———

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta olio extra vergine di oliva «Brisighella» è riservata all'olio extra vergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olio

La denominazione di origine protetta «Brisighella» deve essere ottenuta dalla varietà di olivo «Nostrana di Brisighella» presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti nella misura massima del 10%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'Olio di Oliva della denominazione di origine protetta «Brisighella» devono essere prodotte nel territorio delle province di Ravenna e Forlì idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.

Tale zona comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Brisighella, Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio, Modigliana.

La zona di produzione della denominazione di origine controllata «Brisighella» è così delimitata in cartografia 1:25.000: da una linea che, partendo sul limite nord-est della zona delimitata, in località Ca' Fontana Vezzola, segue in direzione nord-ovest fino ad incrociare la strada di Toranello, da dove continua in direzione sud verso Galisterna per poi prendere, in direzione nord-est, la strada vicinale per Ca' Rosso, prosegue sempre nella medesima direzione fino ad incrociare la strada per Mazzolano da casa Anderlina.

Da qui la linea prosegue in direzione sud-est fino alla località Ca' Raggio da dove continua verso nord-est fino ad incrociare la strada Ossano-Campiano da dove segue in direzione sud-est fino ad incrociare la Statale Casolana, che percorre verso Riolo Terme per immettersi sulla strada di Cuffiano fino ad incrociare, in direzione sud-est, la strada provinciale Villa Vezzaro-Tebano, che percorre in direzione nord fino ai pressi di Tebano da dove riprende la strada Provinciale, sempre in direzione nord, fino a Casale. Da qui prosegue in direzione sud lungo la strada provinciale fino ad incrociare la Statale Brisighellese che percorre in direzione sud verso Brisighella fino alla frazione di Errano, dove prosegue sulla strada provinciale Canaletta-Sarna in direzione sud-est fino ai pressi di Villa Gessi, da dove prosegue in direzione nord-est verso Borgo Tuliero fino ad incrociare la strada provinciale per Modigliana che percorre in direzione sud-est fino ai pressi di Ca' Spalancona, dove prosegue lungo la strada comunale per Santa Lucia, frazione che raggiunge e oltrepassa fino a toccare la località Ca' Campazzo da dove prosegue prima in direzione ovest e poi sud lungo la strada per S. Mamante, che segue fino ai pressi di Ca' Monducci per proseguire lungo la strada vicinale fino a Ca' Fontana; prosegue fino ad incrociare il confine di provincia tra Ravenna e Forlì, segue lungo tale confine fino ad incrociare il confine tra i comuni di Castrocaro e Dovadola. Da qui attraversa il torrente Samoggia e segue in direzione nord-est la strada vicinale il Raggio fino ad incrociare la strada San Savino - Urbiano, che segue in direzione sud verso San Savino, che oltrepassa fino ad incrociare la strada provinciale del Monte Trebbio, che percorre in direzione sud fino ad incrociare la strada comunale per Castagnara, che segue in direzione est e poi in direzione nord fino ad incrociare la strada comunale Modigliana - Lago di Azzano, che segue in direzione nord fino ai pressi del Podere La Villa da dove prosegue in direzione sud lungo la strada consorziale la Ca' Bene di Sopra. Da la Ca' Bene di Sopra prosegue in direzione sud-est lungo la strada vicinale di Pianello di Sopra per giungere a Pianello e proseguire fino ad incrociare la strada provinciale per Tredozio nei pressi del cimitero di Fregiolo. Da qui, attraversata la strada provinciale, prosegue, sempre in direzione sud-est lungo la strada vicinale che porta a Valvarana fino ad incrociare, oltre la suddetta località, la strada consorziale di San Bartolo. Percorre per un breve tratto la strada di San Bartolo in direzione sud, prosegue poi lungo la strada vicinale in direzione nord-est fino a Fiumane, attraversa quindi la strada di Modigliana-Lutirano e prosegue sempre in direzione nord-est lungo la strada consorziale per S. Caterina. Da qui prosegue nella medesima direzione lungo la strada vicinale Vettarano - Canova Navorsa fino ad incrociare la strada consorziale di Lago. Prosegue, quindi, in direzione est, oltrepassa Valpiana fino ad incrociare la strada statale Brisighellese nei pressi di S. Eufemia; segue la strada suddetta, in direzione nord verso Brisighella, attraversa il fiume Lamone prima del passaggio a livello e continua, in direzione nord-est, lungo la strada consorziale per S. Maria in Purocielo. Oltrepassata S. Maria in Purocielo, prosegue in direzione nord-est lungo la strada forestale delle lagune fino alla Casa delle Lagune dove riprende a proseguire in direzione nord-ovest, attraversa Ca' Braghetto, il Tre, Donegaglia e dopo aver attraversato il torrente Sintria prosegue in direzione sud-ovest lungo la strada consorziale Zattaglia - Monte Romano fino alla località Casetto dove continua in direzione nord-ovest sulla strada di S. Andrea e dopo aver attraversato Casone della Casa, Albergo, Pagnano, Soglia ed il fiume Senio si immette sulla Statale Casolana, che percorre in direzione nord verso Riolo Terme fino ad immettersi sulla strada provinciale per Fontanelice; da qui prosegue in direzione nord-est fino a oltre il cimitero di Prugno per proseguire lungo la strada vicinale in direzione nord-ovest verso Ca' Bosco fino ad incrociare il confine di provincia tra Bologna e Ravenna; segue, quindi in direzione nord-est il confine predetto fino alla località Ca' Fontana Vezzola, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

Le forme di allevamento devono essere a vaso Policonico e a Monocono.

La densità di impianto può variare tra un massimo di 200 piante per ettaro per gli oliveti con sesti di impianto di m 6 x 8, e un massimo di 550 piante per gli oliveti con sesti di impianto di m 6 x 3.

La produzione massima di olive/ha non può superare i Kg 5.000.

La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio di invaiatura e non deve protrarsi oltre il 20 dicembre di ogni campagna olivicola.

La raccolta deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici.

La denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le procedure previste dal decreto Ministeriale n. 573 del 4 novembre 1993 relativo alle norme di attuazione della Legge 5 febbraio 1992 n. 169, entro il termine massimo previsto per la raccolta in un'unica soluzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.

La resa massima di olive in olio non può superare il 18 %.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura non superiore a 27°C; ogni altro trattamento è vietato.

Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i 2 giorni successivi alla raccolta.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L' olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Brisighella» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Colore: verde smeraldo con riflessi dorati;

Odore: fruttato di oliva da medio ad intenso (mediana > 3) che si integra con la sensazione di carciofo e note di erba e pomodoro;

Sapore: fruttato di oliva da medio ad intenso (mediana > 3) che si integra con sensazioni medio-intense (mediana > 3) sia di amaro che di piccante;

Acidità Massima totale espressa in Acido oleico, in peso, minore o eguale a 0,3g/100g di olio;

N. di Perossidi: ≤ 13 mEq O2/kg

K232: ≤ 2,0;

K270: ≤ 0,20;

Acido Linoleico: ≤ 8 %;

Acido Oleico: ≤ 74 %.

Limite minimo contenuto in polifenoli: ≥ 200 ppm (mg tirosolo kg-1 olio) con determinazione analitica in accordo con il metodo ufficiale «Determinazioni dei biofenoli nell'olio di oliva mediante HPLC» recepito dal Consiglio Oleicolo Internazionale (COI/T. 20/Doc. n. 29).

In ogni campagna oleicola il Consorzio di Tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata «Brisighella» da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

La designazione dell'olio alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal Decreto Ministeriale n. 573 del 4 novembre 1993 in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

Art. 7.

Origine

Al fine di garantire l'origine del prodotto, ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori agricoli autorizzati, dei molitori e dei confezionatori accreditati, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Art. 8.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del Reg. UE 1151/2012.

Tale struttura è l'organismo di controllo Kiwa Cermet Italia, via Cadriano 23, 40057 Cadriano di Granarolo (BO) - Tel. +39 051 4593111; fax +39 051 763382; e-mail info@kiwacermet.it

Art. 9.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1. è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolare modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta.

L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleficazione ed il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

Il nome della denominazione di origine controllata «Brisighella» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

I recipienti in cui è confezionato l'Olio ExtraVergine «Brisighella» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro scuro o in metallo di capacità non superiore a litri 5.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

Per gli oli che contengono almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati per 20 grammi di olio è possibile indicare in etichetta la dicitura relativa al claim salutistico «i polifenoli dell'olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo»- «l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 20 g di olio d'oliva».

15A04351

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 1° giugno 2015, concernente: «Termine di apertura e modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni in favore di programmi integrati d'investimento finalizzati alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'obiettivo Convergenza».

Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 1° giugno 2015 sono stati definiti il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni, previste dal decreto ministeriale 24 aprile 2015, in favore di programmi integrati d'investimento finalizzati alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). Il decreto stabilisce, altresì, gli adempimenti successivi alla sottoscrizione del provvedimento di concessione e le modalità di presentazione delle domande di erogazione.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it.

15A04424

Comunicato relativo al decreto 28 maggio 2015 concernente: «Modifica al decreto 30 aprile 2015 recante le modalità di presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l' "industria sostenibile"».

Con decreto 28 maggio 2015 sono stati rettificati unicamente gli allegati n. 12 e n. 14 del decreto 30 aprile 2015 recante le modalità di presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l' "industria sostenibile"», in quanto contenenti errori materiali.

Gli allegati sono stati corretti e sostituiti.

Ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it.

15A04425

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Form Gest Cooperativa Sociale a r.l.», in Ruda.

Con deliberazione n. 962 dd. 22 maggio 2015 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa "Form Gest Cooperativa Sociale a r.l." corrente in Ruda, codice fiscale n. 02118250303, costituita il giorno 11 novembre 1999 per rogito Notaio dott.ssa Tania Andrioli di Palmanova ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, via Andreuzzi n. 12.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A04404

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Benessere Universale Società Cooperativa», in Cividale del Friuli.

Con deliberazione n. 959 dd. 22 maggio 2015 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa "Il Benessere Universale Società Cooperativa" corrente in Cividale del Friuli, codice fiscale n. 02721060305, costituita il giorno 13 dicembre 2012 per rogito Notaio dott. Pierluigi Comelli di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Mauro De Marco, con studio in Cividale del Friuli, via Manzoni n. 26.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A04405

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-132) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00